



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 33 DEL 26/05/2020

Oggetto: Modifica Ordinanza Sindacale n. 32 del 15/05/2020. "Misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID – 19 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica"

IL SINDACO

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, si applicano dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
- Visto** il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19;
- Visto** il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 126 del 17/05/2020;
- Viste** le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 allegate al suddetto DPCM;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17 maggio 2020 con validità dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020;
- Vista** la propria Ordinanza Sindacale n. 32 del 15.05.2020, "Misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID – 19 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica";
- Preso atto** che con l'art. 5 della suddetta Ordinanza è stata disposta l'apertura del cimitero nelle sole giornate che vanno dal lunedì al venerdì;
- Considerato** che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una chiara tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento delle restrizioni tra queste quella relativa alla frequentazione del cimitero comunale anche nelle giornate di sabato e domenica;
- Accertato** che le misure adottate con la presente Ordinanza non sono in contrasto con le misure statali e regionali di recepimento, così come previsto dall'art. 35 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;
- Richiamato** l'art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 in materia d'igiene e sanità;
- Visti** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, da intendersi qui riportati, la modifica dell'art. 5 dell'Ordinanza Sindacale n. 32 del 15.05.2020:

- 1) È disposta l'apertura al pubblico del Cimitero Comunale con accesso consentito dal **lunedì a domenica, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15:15 alle 17:30**, con le seguenti prescrizioni:
- contingentamento in accesso contemporaneo di massimo n. 30 persone (comunque 2 persone per nucleo familiare) per turno orario, con ultimo orario di ingresso alle ore 12.00 per i turni antimeridiani e alle 16:30 per turni pomeridiani;
 - nell'accesso al cimitero, dovrà essere assicurato, da parte dei cittadini, il rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro, dell'uso di mascherina, tanto negli spostamenti all'interno del cimitero quanto nei comportamenti individuali e nei contatti interpersonali, dovranno essere osservate tutte le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 16 del DPCM del 17/05/2020;
 - per evitare assembramenti, l'accesso alle cappelle gentilizie concesse alle confraternite e/o associazioni/cooperative è consentito ad una persona per volta o a due persone dello stesso nucleo familiare;
 - è fatto divieto di accedere al cimitero a tutti coloro i quali sono sprovvisti del dispositivo della mascherina;
 - Gli accessi delle persone fisiche, contingentati per turno, saranno consentiti in 3 fasce orarie antimeridiane:

09,00/10,00

10,30/11,30

12,00/13,00

ed in 2 fasce orarie pomeridiane:

15:15/16:15

16:30/17:30

- 2) Sarà consentita una sola visita giornaliera per un tempo di permanenza massima di 60 minuti;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall' art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
- che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa, con negligenza imprudenza

imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza

- sia pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e affissa nei luoghi pubblici;
- venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza:
 - alla Stazione dei Carabinieri di Cerda;
 - al Comando di Polizia Municipale;
- la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 26 Maggio 2020



Il Sindaco
(Salvatore Geraci)